

Giurisprudenza sul vincolo ambientale

L'esclusione dall'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione, prevista dall'art. 7 l. n. 1497 del 1939, va limitata alle sole opere oggettivamente prive di qualsiasi impatto ambientale e, perciò, inidonee ad apportare una qualsivoglia alterazione dell'area sottoposta a vincolo.

T.A.R. Toscana, Sez.III, 04/12/2001, n.1738

Ai fini dell'esonero di determinate zone del territorio sottoposte al vincolo costiero di salvaguardia per effetto della l. reg. Lazio n. 30 del 1974, come modificata dalla l. reg. n. 52 del 1976, la perimetrazione dei centri già edificati, fonte del predetto esonero ai sensi dell'art. 5 della legge, deve avvenire sulla base dello specifico procedimento descritto, e non può essere desunta da una mera situazione di fatto nè da altra deliberazione, quale l'adozione del P.R.G., avente differente oggetto. Poichè la materia "urbanistica", trasferita alle regioni ai sensi dell'art. 117 cost., non comprende anche la materia "ambientale", solo delegata alle regioni medesime, per quest'ultima vige il principio della subordinazione degli atti amministrativi alla legge; ne consegue che le prescrizioni ed i vincoli dettati da fonti sovraordinate, anche non appartenenti al sistema della pianificazione territoriale (quali le leggi regionali in materia ambientale), costituiscono contenuto c.d. eteronomo del P.R.G., con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale violazione delle predette prescrizioni costituisce vizio di legittimità dello stesso.

Cass. pen., Sez.III, 28/09/2001

La qualifica di associazione riconosciuta dal Ministero dell'ambiente abilita il Codacons ad impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti destinati in qualche modo ad incidere negativamente sull'ambiente nell'esercizio delle prerogative ad essa espressamente riconosciute dal combinato disposto dell'art. 18 comma 5 l. 8 luglio 1986 n. 349 e dell'art. 17 comma 46 l. 15 maggio 1997 n. 127; pertanto l'associazione predetta è legittimata a promuovere il sindacato giurisdizionale di legittimità avverso gli atti deliberativi preordinati a consentire la localizzazione su aree costituenti la foce del fiume Chienti di interventi costruttivi e quindi la modifica del territorio in asserita violazione dei vincoli posti dal P.P.A.R. e della norme urbanistiche comunali.

T.A.R. Marche, 30/08/2001, n.987

Per la realizzazione di una strada forestale in zona forestale e boschiva, sottoposta a vincolo paesaggistico ed alle leggi di tutela ambientale, non è necessaria l'autorizzazione paesistica se la strada realizzata non ha travalicato le caratteristiche proprie di necessaria pertinenza alle opere di intervento boschivo e non ha cagionato danno ambientale. Ne deriva che, in tal caso, non si configura il reato di cui all'art. 1 sexies l. 8 agosto 1985 n. 431, in relazione all'art. 20 lett. c) l. 28 febbraio 1985 n. 47. (Nella specie, la Corte d'appello riformando la sentenza del giudice di primo grado ha assolto gli imputati dal reato contestato che riguarda la costruzione di una strada utilizzata per il taglio degli alberi e la manutenzione del bosco, di m. 93 e larghezza di m. 3, che ha comportato sbancamento del terreno per agevolare il transito veicolare e pedonale, nonchè lo sradicamento di n. 13 ceppaie di castagno, ontano e robinia).

App. Milano, 13/04/2001

A norma dell'art. 840 c.c., la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo sovrastante, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di questo oppure che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo, ossia per un negozio antecedentemente trascritto o per un fatto di acquisto originario; tale fatto non può consistere nella mera situazione dei luoghi, come la esclusiva possibilità di accesso al sottosuolo (nella specie una grotta) dal fondo altrui.

Cass. civ., Sez.II, 20/03/2001, n.3989

Le associazioni ambientaliste, riconosciute con decreto del ministero dell'ambiente, sono legittimate ad agire in giudizio in forza dell'art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349 per far valere interessi diffusi solo in quanto l'interesse all'ambiente assume qualificazione normativa con riferimento e nei limiti tracciati positivamente dalla l. n. 349, cit., ovvero da altre fonti legislative intese a identificare beni ambientali in senso giuridico, con esclusione quindi degli atti che abbiano una valenza meramente urbanistica, in quanto diretti esclusivamente alla gestione del territorio, senza ricaduta alcuna sui valori ambientali.

Cons. Stato, Sez.IV, 12/03/2001, n.1382

E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 3, comma 1 cost. (canone della ragionevolezza), la l. reg. Abruzzo 27 aprile 1996 n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse) - ove si stabiliva, al comma 1 dell'art. unico, che gli impianti a rete pubblici o di pubblico interesse "si configurano come opere di urbanizzazione e pertanto non necessitano di conformità urbanistica e non sono soggette a concessione edilizia, ma a semplice autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali", e si prevedeva, al comma 3, che, nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori debbano insistere su terreni di natura civica, il provvedimento autorizzatorio del sindaco "determina l'immediata utilizzabilità dei suoli, concretando (...) una diversa esplicitazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli art. 12 l. n. 1766 del 1927; 41 r.d. n. 332 del 1928; 6 l. reg. n. 25 del 1988" - in quanto la legge impugnata si pone in irrimediabile contrasto con la legislazione nazionale, perchè le norme statali contenute nella l. 16 giugno 1927 n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel regno, e nell'art. 41 r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, regolamento di esecuzione l. n. 1766 del 1927, richiedono che le limitazioni o la liquidazione dei diritti di uso civico siano precedute dall'assegnazione dei suoli alla categoria sub lett. a) dell'art. 11 l. n. 1766 del 1927 e, qualora inclusi in questa, alienati o mutati nella destinazione previa l'autorizzazione ministeriale - art. 12 - ora regionale - art. 66 d.p.R. n. 616 del 1977 - autorizzazione che non assorbe le valutazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497; nonchè con la legislazione riguardante i territori montani (l. 31 gennaio 1994 n. 97, nuove disposizioni per le zone montane), che ha dettato alcuni principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 cost., per la salvaguardia e la valorizzazione di dette aree, le quali, conformemente all'art. 44 cost., rivestono carattere di preminente interesse regionale; sicchè - essendovi stretta connessione fra l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in ragione del vincolo paesaggistico di cui alla l. n. 1497 del 1939, sancito dall'art. 1, lett. h), l. 8 agosto 1985 n. 431 e garantito dal potere di iniziativa processuale dei commissari, e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le regioni ai sensi degli art. 117 e 118 cost. - la legge censurata frustra entrambi gli interessi in giuoco, generali (laddove la disciplina statale prevede l'obbligatorietà del procedimento di assegnazione a categoria dei terreni civici da alienare o mutare nella destinazione e postula la

compatibilità del programma di trasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali (laddove la legislazione regionale, incentrata sul procedimento successivo di autorizzazione, implica necessariamente la consultazione delle popolazioni interessate), escludendo espressamente questi procedimenti sul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli impianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas e allo smaltimento dei liquami, costituisca una "diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni", mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete, e cioè formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta in volta, delle popolazioni interessate.

Corte cost., 21/11/1997, n.345

Affinchè sorga una servitù di uso pubblico su un'area privata è necessario che l'uso dell'area avvenga ad opera di una collettività indeterminata di individui, considerati non "uti singuli" ma "uti civis", e che tale uso soddisfi una "publica utilitas".

Pret. Tolmezzo, 04/04/1997

In tema di tutela dell'ambiente, gli enti e le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parte civile nel processo penale sia per la difesa del proprio diritto soggettivo alla tutela dell'interesse collettivo alla salubrità dell'ambiente sia per la protezione del proprio diritto della personalità al conseguimento dello scopo sociale, che rappresenta la finalità propria di tali enti, quando esistano precisi e consistenti collegamenti con il fatto lesivo, in quanto detti enti non siano insediati in modo precario o occasionale sul territorio, ma siano radicati su esso anche attraverso sezioni locali.

Cass. pen., Sez.III, 02/02/1996, n.3503

La legittimazione ad agire delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349 deve essere circoscritta alla tutela degli interessi ambientali specificamente individuati dalla detta legge e coincidenti con i compiti affidati al Ministero dell'ambiente per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali. Pertanto, il ricorso in sede di giurisdizione amministrativa da parte delle associazioni individuate dall'art. 13, l. n. 349 del 1986, può essere proposto soltanto nei confronti di atti amministrativi idonei a ledere interessi fondamentali della collettività, connessi all'ambiente, alla qualità della vita, all'inquinamento, atti che possano riferirsi a beni sottoposti a vincolo paesaggistico o comunque a tutela ambientale, mentre un siffatto sindacato di legittimità deve escludersi, se diretto a tutelare aspettative connesse alla salvaguardia di valori diversi da quello più propriamente naturalistico, ancorchè collegati all'ambiente in senso lato (nella specie, trattavasi di pretesa esclusivamente urbanistica, in assenza di vincoli legislativi o amministrativi diretti alla salvaguardia dell'ambiente).

T.A.R. Marche, 21/09/1995, n.457

Il proprietario di un suolo non può escludere dal sottosuolo attività di terzi, che siano economicamente rilevanti, ove il suo interesse alla porzione di sottosuolo invaso sia solo astratto, potenziale e eventuale, giacchè il suo interesse deve essere assunto secondo categorie obiettive ed economico-sociali, non già meramente soggettive.

Trib. Sup. Acque, 05/07/1995, n.51

Nelle costruzioni, escluse quelle di modesto rilievo e ricadenti in zone già note, le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono basarsi sulla caratterizzazione geologica del sottosuolo, ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove, da esporre in una relazione geotecnica (relativa al comportamento del terreno a seguito della posa della costruzione in progetto), che fa parte integrante degli atti progettuali e che, in alcune ipotesi - quali gallerie, opere sotterranee, opere in zone sismiche, ecc. -, deve accompagnarsi ad una relazione geologica (inerente alla descrizione dell'intera zona in cui l'opera deve sorgere), entrambe rientranti nell'oggetto della professione di geologo, secondo l'art. 3 lett. b), l. 3 febbraio 1963 n. 112. Pertanto, non solo l'ingegnere, ma soprattutto il geologo è competente ad effettuare ed a sottoscrivere le relazioni geotecniche, che fungono da necessario supporto tecnico-specialistico alle scelte ottimali del progettista, il quale, pur restando unico responsabile della progettazione dell'opera, non può prescindere dalle predette relazioni, ferma, ovviamente, restando la discrezionalità del committente dell'opera stessa di affidare, o meno più attività connesse ad un unico professionista che sia abilitato a svolgerle tutte.

Cons. Stato, Sez.V, 04/05/1995, n.701

La relazione geologica, sia pur finalizzata alla progettazione di una costruzione, implica il possesso di cognizioni e competenze che rientrano nella sfera esclusiva dei geologici, e non anche degli ingegneri, in quanto ai primi l'art. 3 l. 3 febbraio 1963 n. 112 affida loro i rilevamenti, le indagini e gli studi concernenti la natura del suolo e del sottosuolo.

T.A.R. Umbria, 11/05/1994, n.142

La materia forestale è interessata dalla ancora vigente l. 3267 del 1923 sul vincolo idrogeologico, ispirata al principio di impedire forme di utilizzazione che possano "con danno pubblico" determinare "denudazione", perdita di "stabilità", turbamento del "regime delle acque"; dalla legislazione urbanistica a partire dalla l. 1150 del 1942 fino alla recente l. 47/85; dalla legge di difesa del suolo e sui bacini idrografici, n. 183/88; dalla legge sulle aree protette n. 394/91; dalle normative su flora e fauna, es. l. 157/92; dalle leggi su bellezze naturali e paesaggio (l. 1497/39; art. 9 Cost., l. 431/85); dalle norme sull'impatto ambientale ex direttiva C.E.E. 337/85 e norme di attuazione; dalla l. 349/86 sul Ministero dell'"Ambiente e sul danno ambientale".

Cass. pen., Sez.III, 12/02/1993

Il vincolo sui boschi è finalizzato non soltanto alla conservazione statica di un valore estetico-visivo, ma, sulla base di una più profonda evoluzione culturale e giuridica, alla protezione di un bene giuridico inteso come ecosistema, ossia ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente, spesso vulnerabili anche per attività svolte nel sottosuolo, come trivellazioni, scavi, prelievi di materiali o di acqua.

Cass. pen., Sez.III, 04/02/1993

Ai sensi dell'art. 18, 5° comma, l. 8 luglio 1986 n. 349, le associazioni individuate dal ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 13 legge citata, hanno facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, purché si tratti di materie inerenti alla tutela dell'ambiente.

T.A.R. Lombardia Brescia, 15/01/1993, n.10

L'art. 21, l. 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al ministro dell'ambiente il potere di vigilanza, tramite il corpo forestale, sulla gestione delle aree naturali protette di interesse

nazionale ed internazionale, non è in contrasto con gli art. 8, n. 21 d. p. r. 31 agosto 1972, n. 670 e 1 e 14 d. p. r. 22 marzo 1974, n. 279, rientrando i compiti di vigilanza ivi previsti nelle competenze statali.

Corte cost., 27/07/1992, n.366

L'esistenza di concamerazioni isogene in una determinata sede interessata a lavori di sbancamento finalizzati alla realizzazione edilizia fa logicamente ritenere l'interesse archeologico dell'intera area in cui la zona si trova situata, senza necessità di una più penetrante motivazione, ove il vincolo non interessi una superficie elevatissima, qualora il provvedimento (come nella specie) non si fondi sulla mera ipotesi della sussistenza di reperti archeologici sotterranei bensì sulla certezza della loro esistenza per gran parte di essi e quindi sulla logica e consequenziale esistenza di altri nel sottosuolo, derivante dalle caratteristiche dei reperti già scoperti.

Cons. Stato, Sez.VI, 13/04/1992, n.261

Spetta all'esclusiva competenza dei geologi redigere le relazioni geologiche facenti parte degli atti progettuali secondo il d.m. 11 marzo 1988, nonché le relazioni geotecniche descritte nello stesso decreto, nella parte riguardante il rilevamento dei dati, anche nei casi in cui la redazione debba comprendere la valutazione degli impatti sul suolo e sottosuolo dell'insieme progetto-terreno, con limitazione della competenza dell'ingegnere progettista al campo delle scelte progettuali e delle relative verifiche.

Cons. Stato, Sez.II, 25/03/1992, n.164

La l. 8 luglio 1986 n. 349 art. 18, consente alle associazioni ambientaliste di agire in giudizio per la tutela processuale di interessi diffusi, in presenza di una duplice condizione. Da un lato, che esse siano state riconosciute con apposito decreto del ministero dell'ambiente; dall'altro, quando l'interesse ambientale non è generico, bensì riconducibile ai criteri "ex lege" n. 349 del 1986 o ravvisabili in altra normativa avente rango di normazione primaria, e che individui quei beni da considerarsi ambientali. Pertanto, non possono essere considerate legittimate processualmente le associazioni ambientaliste che impugnano una delibera comunale, come ogni altro atto di normazione secondaria, in particolare se si considerano gli atti a mero contenuto urbanistico che non pregiudichino il concetto di ambiente così come legislativamente predeterminato. Ne deriva perciò che il concetto di ambiente non è elastico, nè ha confini labili e non può estendersi a qualunque valutazione meta-giuridica, ma è ben fissato dalla legge.

Cons. Stato, Sez.IV, 28/02/1992, n.223

L'imposizione del vincolo archeologico ai sensi degli art. 1 e 3, l. 1° giugno 1939, n. 1089 non implica necessariamente che sulle aree interessate siano stati rinvenuti tutti i reperti, essendo sufficiente che l'amministrazione, in base ai dati in suo possesso, pervenga alla ragionevole conclusione che il sottosuolo contenga altro materiale di valore archeologico non ancora portato alla luce.

T.A.R. Valle d'Aosta, 27/02/1991, n.16

In applicazione dell'art. 9, l. 24 marzo 1989, n. 122, il diniego del nulla-osta regionale alla costruzione di un parcheggio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o ambientale deve essere congruamente motivato con specifico riferimento al progetto ed all'effettivo impatto ambientale che potrebbe derivare dalla sua realizzazione (nella specie, è stato ritenuto non conforme alla norma il diniego di nulla-osta motivato con esclusivo riferimento

alla coesistenzialità dell'area ad un castello, ma senza tener conto del fatto che l'opera sarebbe stata eseguita nel sottosuolo e che è prevista la risistemazione del terreno nel suo aspetto originario).

T.A.R. Abruzzi, 23/04/1990, n.245

La mancata adozione, da parte dell'ente gestore degli impianti fognanti, dei necessari presidi previsti dalla buona tecnica di smaltimento dei liquami e la conseguente, consapevole, assunzione del rischio del verificarsi dell'evento dannoso in pregiudizio dell'ambiente configurano le ipotesi di reato di cui agli art. 81 e 635, 1° e 2° comma, n. 3 e 5, c. p. (fattispecie relativa al deterioramento di terreni agricoli, colture erbacee, falde acquifere sotterranee ed acque di pozzi artesiani causato dall'ente autonomo per l'acquedotto pugliese con lo scarico di liquami inquinanti proveniente dalle pubbliche fognature dei comuni di Terlizzi e di Ruvo di Puglia, effettuato nell'agro e nel sottosuolo dei comuni di Molfetta e di Bisceglie).

Pret. Molfetta, 11/10/1989